

INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DI CAPITALI TRAMITE PORTALI ON-LINE

A. INFORMAZIONI GENERALI

La raccolta di capitali tramite portali on-line è una forma di finanziamento, per mezzo della quale gli investitori, possono sottoscrivere:

- 1) azioni e quote rappresentative del capitale sociale di tali imprese;
- 2) obbligazioni o titoli di debito emessi rispettivamente da società per azioni e da società a responsabilità limitata.

Il portale on-line, che deve essere autorizzato dalla Consob, è lo strumento mediante il quale le imprese possono rivolgere al pubblico degli investitori l'offerta degli strumenti finanziari di cui sopra, in modo da ottenere i finanziamenti necessari allo svolgimento della loro attività e alla realizzazione dei loro progetti.

Il gestore del portale (come CrowDeFund) è la società che provvede al funzionamento del portale e garantisce il corretto svolgimento delle attività e delle interazioni fra gli emittenti e gli investitori.

Sono abilitate a proporre offerte - ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592/2013 e s.m.i. – le società che rispettino i seguenti requisiti:

1. piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017, organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo;
2. start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e le start-up turismo previste dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che rispettino i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese per come indicate al punto precedente;
3. piccole e medie imprese innovative ("PMI innovative"), come definite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

4. gli organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) che investono prevalentemente in piccole e medie imprese;
5. le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.

In ottemperanza con quanto disposto dalla normativa di riferimento, si intendono PMI le imprese, costituite in forma di società di capitali che in base al loro più recente bilancio soddisfano almeno due dei seguenti criteri:

- a) numero di dipendenti inferiore a 250;
- b) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro;
- e/o
- c) fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di Euro.

B. INFORMAZIONI SU CROWDEFUND E I SUOI ORGANI SOCIETARI

CrowDeFund S.p.a. (di seguito, anche “CDF”) ha sede legale in _____.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7-bis, comma 2, del Regolamento, CDF ha stipulato una assicurazione a copertura della propria responsabilità professionale con la compagnia _____.

C. STRUMENTI FINANZIARI CHE SI POSSONO SOTTOSCRIVERE E LIMITI LEGALI

C.1 Strumenti finanziari oggetto delle offerte

Tramite il Portale è possibile sottoscrivere:

- a) azioni e quote rappresentative del capitale sociale delle società Offerenti;
- b) obbligazioni o titoli di debito emessi rispettivamente da società per azioni e da società a responsabilità limitata.

A tal proposito, CDF effettua nei confronti degli investitori la verifica prevista dall’art. 13, comma 5-bis del Regolamento, circa il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta.

C.2 Limiti soggettivi alla sottoscrizione di azioni e quote

Nel caso di offerte aventi a oggetto azioni e quote rappresentative del capitale sociale delle Offerenti, salvo il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta, definito usualmente anche come obiettivo "inscindibile" dell'aumento di capitale relativo all'offerta, affinché tali offerte si perfezionino è necessario che una quota almeno pari al 5% degli importi complessivamente raccolti sia sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legge n. 179/2012, o ancora da investitori a supporto delle piccole e medie imprese.

C.3 Limiti soggettivi alla sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito

Le offerte aventi ad oggetto obbligazioni e titoli di debito, invece, possono essere sottoscritte esclusivamente dalle categorie di investitori cui è riservata la quota del 5% per le offerte aventi ad oggetto azioni e quote, come descritte nel precedente punto C.2 nonché, ai sensi dell'art. 24, comma 2-quater del Regolamento, dai seguenti soggetti:

- a) investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti di cui al Testo Unico della Finanza, inclusi i depositi di denaro, superiore a Euro 250.000,00;
- b) investitori non professionali che si impegnano a investire almeno Euro 100.000,00 in un'offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- c) investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

C.4 Limiti oggettivi alla sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito

Oltre ai limiti soggettivi, per le offerte aventi a oggetto obbligazioni e titoli di debito sussistono anche dei limiti oggettivi previsti dalla legge.

L'art. 2412 c.c. prevede al primo comma che "La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite".

Tutte le disposizioni relative al capitale, al credito ed alle singole facoltà riservate ai soci ed alle società Offerenti devono essere espressamente indicate in atto costitutivo e devono

essere rese note agli Utenti ed alla Piattaforma, pena l'esclusione del progetto dalla Piattaforma.

D. MISURE ADOTTATE DA CDF PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI LIMITI PER LE OFFERTE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEBITO

D.1 Misure per il rispetto dei limiti soggettivi

Nessun processo di investimento può essere iniziato e concluso sul Portale se l'investitore non ha adeguatamente dimostrato di essere in possesso dei previsti dall'art. 24, co. 2-quater del Regolamento.

D.2 Misure per il rispetto dei limiti oggettivi

Per gli strumenti di debito CDF si riserva ogni azione ed accertamento volto ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all'art. 2412 c.c.; pertanto CDF acquisisce dalla potenziale società emittente una specifica dichiarazione circa il rispetto di tali limiti quantitativi, corredata dalla documentazione di bilancio e dalla relativa attestazione del Collegio Sindacale.

CDF verifica, anche avvalendosi della collaborazione di professionisti terzi, la coerenza dei dati acquisiti e la correttezza degli stessi, confrontando le informazioni recate nella dichiarazione e nell'attestazione (del Collegio Sindacale) con le risultanze delle scritture contabili.

E. COME INVESTIRE SUL PORTALE

Come visto, tramite il Portale è possibile sottoscrivere:

1. azioni e quote rappresentative del capitale sociali delle società Offerenti;
ovvero
2. obbligazioni e titoli di debito emessi rispettivamente da società per azioni e da società a responsabilità limitata.

Gli investitori devono immettere il relativo ordine sul Portale, compilando gli appositi campi per l'adesione: non è prevista l'applicazione di alcun costo a carico degli investitori per l'immissione degli ordini sul Portale.

Una volta immesso l'ordine, gli investitori riceveranno da CDF via email una comunicazione che riepiloga l'ordine immesso sul Portale e include le informazioni necessarie alla completa esecuzione dell'ordine.

La comunicazione inviata agli investitori conterrà anche le seguenti indicazioni:

codice IBAN del conto presso cui deve essere fatto il pagamento relativo alla sottoscrizione disposta;

avvertenza che, per il perfezionamento dell'ordine, il pagamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario secondo i criteri dell'art. 17 del Regolamento.

Gli investitori dovranno quindi procedere al pagamento per il tramite della banca specificamente indicata da CDF: CDF non detiene né riceve pagamenti da parte degli investitori.

Ricevuta la conferma dell'esecuzione dell'investimento (e del pagamento), l'ordine immesso dall'investitore sul Portale si considera correttamente eseguito. Nel caso in cui l'ordine non sia eseguito correttamente, CDF informa l'investitore di tale circostanza e che le somme eventualmente versate per la sottoscrizione saranno a lui restituite a cura della banca che tiene il conto intestato alla società offerente.

F. DIRITTI DI RECESSO E DI REVOCA

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento, gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori di cui all'art. 24, comma 2, del medesimo Regolamento, hanno il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore – ovvero CDF – entro 7 giorni dalla data dell'ordine.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento, tutti gli investitori hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un'imprecisione concernenti le informazioni esposte sul Portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro 7 giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.

G. CONCLUSIONE DELL'OFFERTA SUL PORTALE

Ciascuna offerta pubblicata sul Portale ha una durata di 60 (sessanta) giorni, con possibilità di proroga per un periodo ulteriore fino a un massimo di 30 (trenta) giorni.

Al termine del periodo di offerta, in assenza di recesso o revoca, gli ordini correttamente eseguiti si intendono definitivamente perfezionati: CDF verificherà quindi il buon esito dell'offerta e ne darà comunicazione entro i successivi tre giorni attraverso il Portale.

Nell'ipotesi in cui l'offerta non abbia avuto buon esito (ad es. perché non è stato raggiunto l'importo previsto come obiettivo minimo di raccolta) le somme versate dagli investitori saranno agli stessi restituite a cura della banca che tiene il conto intestato alla società Offerente.

Nel caso in cui l'offerta abbia avuto buon esito, gli strumenti sottoscritti dagli investitori saranno agli stessi consegnati o intestati nelle forme di legge.

In caso di offerte aventi ad oggetto quote di S.r.l. per la cui sottoscrizione gli Investitori abbiano aderito all'opzione per l'intestazione tramite intermediario, la titolarità dei diritti derivanti dalla quota è di esclusiva pertinenza degli Investitori stessi. L'intermediario dunque non svolgerà alcuna attività di amministrazione avente ad oggetto le quote sottoscritte in proprio nome e non potrà in nessun caso esercitare – né in proprio né per conto degli investitori – i diritti patrimoniali o amministrativi derivanti dalla quota.

Al fine di garantire la restituzione delle somme agli investitori, in tutti i casi in cui ciò è previsto, il conto intestato alle società offerenti è soggetto a un vincolo di indisponibilità per tutta la durata dell'offerta e almeno per i sette giorni successivi alla sua chiusura.

H. SELEZIONE DELLE OFFERTE DA PUBBLICARE SUL PORTALE

CDF compie uno screening preliminare delle società che richiedono di pubblicare l'offerta dei propri titoli sul Portale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge e del Portale per l'ammissione sul Portale e valutare la serietà e le potenzialità economiche del progetto che tali società intendono realizzare con le risorse raccolte tramite l'offerta sul Portale.

Soltanto in caso di esito positivo di tutte le verifiche e le analisi previste dalle procedure interne elaborate da CDF, anche di concerto con soggetti terzi con cui collabora, le imprese e i relativi strumenti finanziari saranno ammessi alla pubblicazione sul Portale.

I. ATTIVITÀ SVOLTE IN PENDENZA DELLE OFFERTE

Al momento della pubblicazione dell'offerta sul Portale, CDF rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

Il Portale dà – tra l'altro – informativa agli investitori, per ciascuna offerta, del business plan presentato dall'impresa offerente. Il business plan è il documento che illustra le previsioni di attività, le performance stimate e gli obiettivi che un'impresa intende realizzare in un certo periodo. Le principali voci di cui è composto possono così sintetizzarsi: idea, strategia, team, investitori, update.

In pendenza delle offerte sul Portale, CDF assicurerà:

il costante aggiornamento delle informazioni diffuse dalle società offerenti;

l'aggiornamento dei risultati dell'offerta indicando la percentuale di Titoli sottoscritti e, per le offerte relative a capitale di rischio, l'eventuale adesione delle categorie di investitori cui è riservata la quota del 5% del totale, ovvero del 3% al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento per tale ipotesi;

il controllo sulla correttezza dei dati e dei comportamenti delle società offerenti che assumono rilievo ai fini dell'offerta sul Portale.

CDF, laddove riscontri l'inosservanza, da parte delle imprese ammesse sul Portale, delle regole di funzionamento di quest'ultimo (specie con riguardo agli obblighi connessi alla trasmissione e pubblicazione di informazioni corrette e complete), potrà revocare o sospendere l'offerta: in caso di revoca dell'offerta le somme già versate dagli Investitori saranno agli stessi restituite a cura della banca che tiene il conto intestato alla medesima impresa.

L. PRESIDI DI SICUREZZA DEL PORTALE

L'infrastruttura informatica del Portale, ivi inclusa la parte relativa alla gestione degli ordini tramite smart contract, è sviluppata in linguaggio TEAL.

Ciascuna transazione è criptata con un certificato digitale.

In particolare, la privacy policy predisposta da CDF è consultabile al seguente link.

M. CONFLITTI D'INTERESSI, RECLAMI E CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CDF

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, CDF ha adottato una policy sul conflitto di interessi consultabile al seguente link.

Secondo quanto previsto da detta policy, tra l'altro, CDF opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione del Portale incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti, e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.

Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, CDF comunica chiaramente agli stessi la natura e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi.

Ai sensi di detta policy, inoltre, nelle ipotesi in cui dovessero insorgere conflitti d'interessi (ad esempio derivanti dall'esistenza di rapporti partecipativi, d'affari o da relazioni assimilabili, tra il Portale e le società offerenti), CDF si impegna ad adottare presidi rafforzati sul piano organizzativo, informativo e di controllo, al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'offerta e la tutela degli interessi, in primo luogo, degli investitori. Tali misure, secondo i casi, possono comprendere ad esempio l'affidamento di funzioni propedeutiche all'offerta a soggetti terzi indipendenti e la disclosure del conflitto nella documentazione di offerta.

Nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento, laddove le offerte abbiano ad oggetto strumenti finanziari di emissione propria o di società controllanti, controllate o sottoposte a controllo comune, ai suddetti presidi si aggiungerebbero almeno anche:

l'adozione di misure volte ad assicurare che gli strumenti offerti siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;
l'effettuazione della valutazione di adeguatezza da parte di un soggetto terzo.

Il potenziale investitore ha il diritto di acquisire ulteriori specifiche informazioni sulla policy in materia di conflitto di interessi nonché sulle misure adottate in relazione alla singola offerta, contattando il portale all'indirizzo email: info@CrowDeFund.it.

L'investitore può presentare reclamo relativo alle offerte presentate sul Portale all'indirizzo email: reclami@CrowDeFund.it, con indicazione delle proprie generalità e dei motivi del medesimo. CDF si impegna a rispondere tempestivamente ai reclami ricevuti, nel rispetto delle proprie procedure interne in materia di trattazione dei reclami.

Gli investitori "retail", nel caso in cui non siano rimasti soddisfatti della risposta al reclamo presentato a CDF o non abbiano da questa ricevuto risposta entro un termine ragionevole, possono ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, anche "ACF"), ove ne ricorrano i presupposti.

Rientrano in particolare nella competenza dell'ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza.

Sono invece esclusi dalla competenza dell'ACF:

le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza;

i danni che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo non è pendente, anche su iniziativa dell'intermediario, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Le modalità attraverso cui proporre il ricorso sono rese note dall'ACF attraverso il proprio sito web.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore.

N. PRINCIPALI RISCHI E CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI TRAMITE IL PORTALE

N.1 Rischio di perdita del capitale investito

L'investimento negli strumenti finanziari offerti tramite il Portale può comportare il rischio della perdita anche integrale del capitale investito. Sebbene questo rischio possa essere attenuato quantomeno rispetto all'offerta di strumenti di debito (obbligazioni o titoli di debito), ad esempio attraverso l'utilizzo di apposite garanzie, ciascun investitore deve sempre tenere a mente questo tipo di rischio, sia che investa in strumenti di debito sia che investa in strumenti di c.d. "equity crowdfunding".

N.2 Rischio di liquidità

Gli strumenti finanziari offerti tramite il Portale si caratterizzano per la loro illiquidità. Questo significa che, generalmente, per tali strumenti risulta particolarmente difficile lo smobilizzo (ovvero la loro trasformazione in denaro liquido).

Per quanto riguarda gli strumenti tipici dell'equity crowdfunding (azioni di S.p.a. o quote di S.r.l.), in particolare, la loro illiquidità è dovuta all'assenza, ad oggi, di un mercato secondario per lo scambio di tali strumenti.

Il rischio in oggetto va dunque sempre tenuto presente da parte dell'investitore, e ciò anche se di recente la normativa di riferimento abbia aperto alla possibilità:

per i gestori di portali on-line, di istituire le c.d. "bacheche elettroniche" che fungano da collettori degli annunci di acquisto e vendita delle quote/azioni offerte sugli stessi portali on-line;

di prevedere che gli strumenti finanziari oggetto di offerte sui portali on-line possano essere destinati alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione.

N.3 Divieto di distribuzione degli utili per le start-up innovative

Nel caso in cui l'offerente sia una impresa appartenente alla categoria delle start-up innovative, l'investitore deve considerare che la legge vieta la distribuzione degli utili ai soci al fine di consentire il rivestimento dei medesimi in modo da favorire anche un potenziale incremento di valore delle partecipazioni sociali. Le piccole e medie imprese (anche innovative), invece, non sono sottoposte a tale limite e possono distribuire eventuali dividendi ai propri soci.

O. CONTENUTI TIPICI DI UN BUSINESS PLAN

Di seguito sono riportati, a titolo non esaustivo, quelli che in base alla prassi possono essere considerati i contenuti tipici di un business plan:

1. descrizione sommaria del progetto d'investimento e illustrazione del tipo di impresa che si intende creare;
2. presentazione dell'imprenditore e del management, (esperienze pregresse e ruoli nella nuova iniziativa);
3. analisi di mercato, Indicazioni sul mercato, sulle caratteristiche della concorrenza e su fattori critici (punti di forza e punti di debolezza rispetto al mercato);
4. descrizione della fattibilità tecnica del progetto relativamente al processo produttivo, alla necessità di investimenti in impianti, alla disponibilità di manodopera e di servizi;
5. piano di fattibilità economico – finanziaria quinquennale o triennale a seconda di quanto si vuole approfondire l'analisi; indicazione del fabbisogno finanziario complessivo delle relative coperture;
6. informazioni sulla redditività attesa dell'investimento;
7. piano temporale di sviluppo delle attività.

P. IDENTIFICAZIONE E WALLET

P.1. WALLET OFFERENTE.

Ogni Offerente si impegna ad utilizzare il wallet dedicato della Piattaforma, onde favorire la gestione dei fondi provenienti dall'attività d'investimento degli Utenti.

È totale ed unica responsabilità dell'Offerente comunicare esattamente le coordinate del proprio wallet, nonché sono di totale ed unica responsabilità dell'Offerente le operazioni in entrata ed uscita dal proprio wallet, sollevando la Piattaforma e CDF da ogni responsabilità.

P.2. WALLET UTENTI

Ogni Offerente si impegna ad utilizzare il wallet dedicato della Piattaforma, onde favorire la gestione dei fondi provenienti dall'attività d'investimento degli Utenti.

È totale ed unica responsabilità dell'Utente comunicare esattamente le coordinate del proprio wallet, nonché sono di totale ed unica responsabilità dell'Utente le operazioni in entrata ed uscita dal proprio wallet, sollevando la Piattaforma e CDF da ogni responsabilità.